

Decesso di dipendente di società nello svolgimento del suo lavoro. Archiviazione in sede penale - Causa civile di risarcimento dei danni da perdita parentale da parte dei familiari. Conclusioni relazione CTU divergenti da quella del CTP della società. Conciliazione endoprocesuale ex art. 185 bis c.p.c., proposta del giudice ed a seguire mediazione demandata

Roma, 22.5.2014
RG. n. 50337-12

TRIBUNALE di ROMA
Sezione XIII
ORDINANZA

Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:

il prof. ing. Tizio offre una interessante ricostruzione del tragico evento che ha condotto alla morte del dipendente Enel, elettricista specializzato.

Secondo l'interprete (il sostantivo è appropriato perché il CTP, come del resto tutti gli altri tecnici che si sono cimentati nella ricostruzione dei fatti, ne danno una versione teorica in quanto nessuno -?- ha assistito ai fatti) Caio *“era ben conscio che ogni singolo cavo era in tensione, non aveva messo fuori tensione il circuito elettrico sul quale aveva deciso in modo autonomo ed arbitrario di operare, non aveva verificato sul posto con il suo rilevatore l'assenza di tensione sul cavo dove aveva deciso autonomamente di intervenire, non aveva operato con l'assistenza di altro operatore, non aveva indossato guanti, non si era assicurato al palo con la cintura di sicurezza, non aveva usato l'elmetto, etc.etc”!*

Il CTP della S.P.A. dissente totalmente dalle ben diverse e assai critiche conclusioni del C.T.U. e formula la seguente ipotesi dell'incidente:

Caio si trovava in equilibrio precario sulla sommità della scala, mentre procedeva con le cesoie al taglio dei spezzoni di filo, e ne tagliava due senza conseguenze, poi al terzo taglio perdeva l'equilibrio, toccava con la mano il sostegno (palo di metallo) e ... proprio in quel momento uno dei conduttori già tagliati e scoperto disgraziatamente toccava il suo corpo provocando la scossa

Si tratta di un'ipotesi che come ogni altra sarà vagliata, nel caso in cui la causa dovesse procedere, con attenzione e se del caso previo ulteriori accertamenti tecnici.

Si potrebbe però, già fin d'ora, riflettere su alcuni fatti.

Non al fine di fondare una decisione (anche perché se le parti non troveranno un accordo il giudice provvederà ad una limitata mirata selettiva indagine testimoniale a mezzo i dipendenti della S.P.A. Sempronio e Mevio, che molto altro avrebbero verosimilmente da dire rispetto a quanto hanno fatto finora, e sotto il vincolo del giuramento è possibile che dicano ciò che sanno realmente), ma per offrire alle parti una piattaforma di utile negoziazione.

Quindici pagine prima il CTP della S.P.A. ha speso molte parole per lodare e descrivere l'alta preparazione e qualificazione professionale dell'elettricista Caio, vent'anni di esperienza presso la S.P.A..

Quello stesso esperto e preparato dipendente che S.P.A. dichiara a mezzo del suo CTP aver ricevuto (contrariamente da quanto ritiene il CTU) specifica formazione professionale (anche) sulle condotte elettriche in disuso perché distaccate da utenze ma tuttora in tensione (come quella in località Perraredda del Comune di Scordia dove Caio periva), quello stesso dipendente poche decine di minuti prima aveva operato con la massima diligenza, prudenza e professionalità su un'altra linea in tensione (in contrada Castagna) rispettando i protocolli di sicurezza previsti dalle norme e dall'esperienza, come confermato dall'ing. prof. Tizio.

Il quale, infatti, letteralmente, non sa spiegare (né prova a farlo) una tale condotta.

Ma poiché ogni condotta umana ha sempre uno o più spinte causali, non ci si può accontentare così, specialmente in presenza di tali macroscopiche aporie (quella rilevata è quella ciclopica che emerge all'evidenza, ma ce ne sono molte altre: l'ing. Tizio non si chiede come la sua ipotesi possa essere coerente con il fatto che nessuna traccia di ustione veniva rinvenuta sul corpo del Caio all'esito dell' autopsia; la posizione del caposervizio Sempronio, con il quale Caio aveva parlato per telefono prima di recarsi in località Perraredda al fine di reperire i cavi, che *casualmente* rinveniva il corpo agonizzante di Caio ma che a suo dire non aveva operato lì con il sottoposto; la iterativa - inconsapevole ma eloquente- ripetizione da parte del CTP di S.P.A., in tutti i modi ed espressioni, finanche in neretto, che Caio aveva deciso dove prendere i cavi da solo, in piena autonomia, senza che nessuno collega o superiore della S.P.A. lo avesse indirizzato...)

Ed ancora.

L'usbergo tanto conclamato dall' S.P.A. dell'esito penale della vicenda non esiste.

Si tratta di mera archiviazione. Neppure di una sentenza di NDP all'esito di un'udienza preliminare (non prevista per i reati ipotizzabili), men che meno di decisione all'esito di un dibattimento.

Regole e scopi diversi, penale, civile.

Lì il PM deve dimostrare, con oneri tutti suoi, i fatti e le condotte a carico, lo stato soggettivo, il nesso causale etc.

Qui vige l'art.2087 cc e tutte le norme derivate ed applicative. Con i conseguenti oneri a carico del datore di lavoro.

Non per (tutto) questo gli attori possono ritenere di trascurare il contenuto ed i limiti della proposta.

Il processo (logico e giudiziario) indiziario è difficile e multiforme, dai risultati imprevedibili (ex ante).

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98) della *esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall' ini-

zio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia sono state indicate alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Trattandosi di azienda di interesse pubblico (a nulla valgono a tal fine le privatizzazioni ove sia presente la partecipazione dello Stato) vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatore comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza.

Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti.

Va infine precisato che la proposta del Giudice è in questa fase illuminata da una dose di equità che è propria solo di questa fase.

Alle parti si assegna termine fino alla data del 30.10.2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai fini degli artt. 91¹ e 96 III° c.p.c.²; e di quant'altro.

¹ Art.91 co.1° seconda parte cpc : *se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del*

P.Q.M.

- . **INVITA** le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 30.10.2014;
- . **DISPONE** che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, procedano alla mediazione della controversia;
- . **INVITA** i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° co.decr.lgs.28/2010;
- . **INFORMA** le parti che l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
- . **FISSA** termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato *supra* per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs. 28/10;
- . **RINVIA** all'udienza del 13.4.2015 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 22.5.2014

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART.185 BIS CPC

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento,

ritenuto opportuno,

viste le tabelle del tribunale di Roma;

effettuata devalutazione ed applicata rivalutazione ed interessi nel modo consueto;

dimezzati gli importi;

PROPONE

il pagamento da parte di S.P.A. delle somme di seguito indicate, oltre ad €7.000,00 più accessori per compensi, oltre al pagamento per intero delle spese di consulenza tecnica di ufficio.

processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92

² Art.96 III° cpc: *in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*

Maria moglie di Caio : €.147.000

Giuseppe figlio di Caio : €.147.000

Chiara figlia di Caio : €.147.000

COMPENSAZIONE delle spese per il resto.

Il Giudice